

DELIBERA N. 278 /11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELECOLOR S.P.A. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE TELECOLOR PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ART. 38, COMMA 9, D.LGS. 177/05

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*" e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*" e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 4 aprile 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 da parte della società Telecolor S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecolor con sede a Cremona, alla via Antiche Fornaci, 44 nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 14 novembre 2010 nella fascia oraria 19-20 per aver "*trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti e 19 secondi pari ad una percentuale del 27,19 %*;

VISTO l'atto – cont. 6/11 – del 20 aprile 2011 e notificato in data 26 aprile 2011 che contesta alla società Telecolor S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecolor, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 14 novembre 2010, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

RILEVATO che la parte non ha presentato alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha proposto, nella riunione del 29 giugno 2011, a questa Autorità *“la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione”* relativamente alla giornata di programmazione televisiva del 14 novembre 2010;

RILEVATO che la Commissione per i Servizi e i prodotti di questa Autorità ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, nella riunione del 13 settembre 2011, la proroga del procedimento sanzionatorio di sessanta giorni, tenuto conto dell'esigenza di approfondire alcuni aspetti del procedimento da parte della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

RILEVATO che ad esito degli approfondimenti eseguiti dalle strutture competenti di questa Autorità e, in particolare, a seguito della visione della registrazione della programmazione televisiva trasmessa dall'emittente televisiva Telecolor il giorno 14 novembre 2010 contenuta in apposito supporto in formato elettronico fornito dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia è emerso che nel corso della trasmissione della predetta programmazione televisiva nella fascia oraria 19.00 – 20.00 sono stati trasmessi spot pubblicitari per una durata complessiva di 16 minuti e 19 secondi pari al 27,19% di ogni ora di programmazione in violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

RILEVATO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalle competenti strutture dell'Autorità, che si riscontra da parte della società Telecolor S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecolor nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 14 novembre 2010 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, oltre ogni ragionevole tolleranza e che, pertanto, risulta meritevole di accoglimento la proposta del Comitato regionale per le Comunicazioni Lombardia;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia stante la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale previsto dalle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Marrusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecolor S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecolor con sede a Cremona, alla via Antiche Fornaci, 44 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 278/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 278/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola